
Questioni giuridiche del pontificato piano

Juridical aspects of the pontificate

Giuliano BRUGNOTTO

Facolta' di Diritto Canonico san Pio X
brugnotto@marcianum.it

Abstract: On the centenary of the death of Pope Pius X (August 20, 1914), many conferences and study days have been organized in order to re-examine his pontificate and his contribution to Canon Law. The multiple readings of this Pope's work in the second half of the 20th century have been framed within the opposition between modernism and anti-modernism, reducing this Pope's massive reforms to a task of traditionalist restoration. A study which pays greater attention to the historical and cultural context will allow us to focus on these events more respectfully and evaluate his pontificate in a different light. If we were only to analyze the reform of the Roman Curia, the Roman Vicariate and the reform of Canon Law, especially regarding the impressive work that went into the first codification of canon law, it would become obvious that Pope Pius X was responsible for modernizing the Church on a major level. This reform was not free from certain risks, as is demonstrated in the «Code of Canon Law» itself, and in the repression of «modernism» by means of instruments that were modern but that were not adequate to the life of the Church. In contrast to focusing his pontificate within the dichotomy of modernism and anti-modernism, we would like to suggest that the *complexio oppositorum* of modernity-anti-modernity, as proposed by Fantappiè, offers a more suitable framework.

Keywords: Pius X, reform, modernism, Code of Canon Law, Roman curia, Roman Vicariate.

Resumen: En el centenario de la muerte de Pío X se están celebrando congresos y jornadas de estudio que proponen el pontificado piano y su aportación al derecho canónico. Las múltiples lecturas efectuadas en la segunda mitad del siglo XX sobre este papa, están marcadas por la contraposición modernismo-antimodernismo, relegando su enorme obra de reforma a una operación restauradora y tradicionalista. Un estudio más atento del contexto histórico y cultural permite una valoración diferente y más respetuosa de los acontecimientos. Analizando solo la reforma de la Curia romana, del Vicariato de la Urbe y del Derecho canónico con el imponente trabajo de su primera codificación, se pone de manifiesto que Pío X ha llevado a cabo una de las más grandes modernizaciones de la Iglesia. Aún así, el modelo institucional asumido no estuvo exento de riesgos, como demuestra el mismo «código» y la «represión» del «modernismo», con instrumentos que aunque eran modernos no eran adecuados para la vida eclesial. Al binomio modernismo-antimodernismo es preferible el binomio, sugerido por Fantappiè modernidad-antimodernidad como *complexio oppositorum*.

Palabras clave: Pío X, reforma, modernismo, Código de Derecho Canónico, curia romana, Vicariato de la Urbe.

Negli ultimi anni sono apparsi diversi studi sull'apporto in ambito giuridico-canonico del Pontificato di Papa Pio X. Basti pensare a tre convegni. Il primo, dall'orizzonte storico molto ampio, promosso dalla Libera Università Santa Maria Assunta in Roma e tenutosi a Treviso, la diocesi natale del Pontefice, dal 22 al 24 novembre 2000¹. Il

¹ Gli atti del convegno sono stati pubblicati in *Pio X e il suo tempo*, a cura di Gianni LA BELLA, Bologna, 2003; in ambito squisitamente canonistico sono intervenuti; Giuseppe DALLA TORRE, *Il codice di diritto canonico*, pp. 311-332; Giovanbattista VARNIER, *La riforma della curia*, pp. 275-310; Mario CASELLA, *La crisi e la riforma dei seminari nelle relazioni dei visitatori apostolici. Prima fase: 1905-1906*, pp. 333-412.

secondo, nel centenario dell'avvio della prima codificazione canonica, realizzato a Venezia nei giorni 19-20 maggio 2005 e promosso dall'Istituto di diritto canonico San Pio X (ora Facoltà)². L'Istituto veneziano eredita l'antica «Pontificia Facoltà giuridico canonica» nata per volontà dello stesso Giuseppe Sarto quando era Patriarca di Venezia e da lui eretta con il «motu proprio» *Summo sane* in data 18 novembre 1905³. Infine possiamo richiamare il Convegno internazionale celebrato in occasione del primo centenario della morte di Papa Sarto, il 24-25 ottobre a Treviso e Venezia, che ha visto l'intervento di più di trenta tra docenti e ricercatori, del quale si offre sintetico resoconto in questa numero⁴; l'evento aveva per titolo «Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X». Siamo a conoscenza di altri convegni o conferenze nell'anno centenario della morte o appena realizzate o in fase di programmazione⁵.

Non vi è dubbio che la ricerca storico-giuridica di maggior rilievo afferente al nostro tema è stata offerta da Carlo Fantappiè, docente di storia del diritto canonico presso l'Università Roma Tre e presso la Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana, nel poderoso secondo volume dell'opera *Chiesa romana e modernità giuridica* laddove, tracciando un quadro molto preciso dei prodromi della prima codificazione canonica e delle «componenti ideologico-culturali» del codice, descrive «la scelta della codificazione, il contributo di Pio X» e i «due disegni in parallelo: Pio X e Gasparri»⁶.

L'importanza in campo giuridico della figura di Pio X e del suo pontificato possono essere ben richiamate da quello che è stato definito da Micheletti come lo *Jus pianum*⁷: una raccolta di tutto il materiale normativo emanato personalmente o per mezzo della Curia Romana di «uno dei più grandi pontefici riformatori della storia»⁸.

² Gli studi sono quasi tutti di carattere giuridico e sono stati pubblicati in *L'eredità giuridica di Pio X*, a cura di Arturo CATTANEO, Venezia, 2006; oltre ai contributi che saranno citati in seguito, si possono leggere: Paolo GROSSI, *La codificazione canonica*, pp. 139-154; Giuseppe DALLA TORRE, *Il codice piobenedettino e lo «Jus publicum ecclesiasticum externum»*, pp. 225-242; Bruno Fabio PIGHIN, *L'onda riformatrice di Pio X sui Seminari*, pp. 295-311; Luis OKULIK, *Pio X e la comunione eucaristica nelle celebrazioni nei riti orientali e latino*, pp. 313-322; José María VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, *La publicación en España del decreto Ne temere como ley del Reino*, pp. 323-334.

³ Si veda Giuliano BRUGNOTTO, *La creazione della Facoltà di Diritto Canonico a Venezia*, in *L'eredità giuridica di Pio X*, a cura di Arturo Cattaneo, Venezia, 2006, pp. 67-78.

⁴ Gli atti sono in corso di pubblicazione.

⁵ Ad esempio la giornata di studio promossa a Venezia l'8 febbraio 2014 dal titolo *Le riforme di San Pio X: il diritto canonico e la Curia romana*, nel quale sono intervenuti Matteo Nacci su *San Pio X e il diritto canonico*, Federico Marti su *San Pio X e la Curia romana*, Giuliano Brugnotto su *San Pio X e la curia diocesana: dalla prassi alla normativa canonica universale* (i contributi saranno pubblicati nella rivista *Ephemerides Iuris Canonici* del 2014).

⁶ Carlo FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II. *Il Codex iuris canonici (1917)*, Milano, 2008; per i capitoli indicati le pp. 639-689 e 923-981.

⁷ Si può leggere l'interessante sinossi di Andrea Michele MICHELETTI, *Jus pianum. Synopsis chronologica argumentorum, analytico-synthetica, alphabetica*, Torino, 1914.

⁸ Roger AUBERT, *Pio X tra restaurazione e riforma*, in *La Chiesa e la società industriale*, vol. XII/1 di *Storia della Chiesa*, a cura di Elio GUERRIERO e Annibale ZAMBARBIERI, Cinisello Balsamo, 1990, p. 137.

Le recenti analisi e la pubblicazione del materiale archivistico custodito presso l'Archivio Segreto Vaticano ci ha dimostrato che Papa Sarto spesso scriveva le minute delle lettere che faceva inviare a firma del suo Segretario personale⁹.

La domanda che guida la nostra panoramica sulle questioni giuridiche del Pontificato piano è la seguente: la ricerca degli ultimi decenni quali aspetti di novità mette in luce; si può individuare una cifra sintetica dell'attività giuridica di Pio X?

La risposta a questo interrogativo si può rinvenire analizzando due riforme istituzionali operate dal Papa: la Curia Romana e il Vicariato in Urbe.

I. LA RIFORMA DELLA CURIA ROMANA

Un resoconto degli studi intorno alla riforma della Curia Romana è stato offerto da Varnier¹⁰. Egli spiega che c'è stata una lettura «della curia romana come apparato di potere antimodernista» che si deve prevalentemente a Lorenzo Bedeschi¹¹. Recente questo tipo di lettura ha conosciuto una valutazione più moderata specificando che le riforme di Pio X si contrapposero a quelle chieste dai «novatori» per il timore che la chiesa recepisce principi e metodi generatori di nuova scristianizzazione¹². Non vi è dubbio che tra le preoccupazioni del Pontefice ci fosse l'ortodossia della «dottrina cristiana» e che il fenomeno che va sotto il termine di «antimoder-

⁹ Si veda a questo proposito *L'archivio particolare di Pio X: cenni storici e inventario*, a cura di Alejandro Mario DIEGUEZ, Città del Vaticano, 2003; *Le carte del sacro tavolo: aspetti del pontificato di Pio X. Dai documenti del suo archivio privato*, a cura di Alejandro Mario DIEGUEZ e Sergio PAGANO, Città del Vaticano, 2006.

¹⁰ Giovanbattista VARNIER, *La riforma della curia*, in *Pio X e il suo tempo*, Bologna, 2003, pp. 275-310.

¹¹ Si veda Lorenzo BEDESCHI, *La curia romana durante la crisi modernista. Episodi e metodi di governo*, Parma, 1968. L'autore afferma: «Una caratteristica della nuova riforma curiale, di natura giuridica, è certamente la contaminazione o il compromesso fra l'ordine giudiziario e l'ordine amministrativo. Prima della *Sapientissimi consiglio* i due ordini erano nettamente distinti, dopo invece si ha la trasposizione d'un fatto amministrativo a fatto giudiziario per istanza di una parte. Il che se da un lato rappresenta un'assurdità *in linea juris*, dall'altro rivela il tono empirico e paternalistico che ne informa lo spirito» (pp. 111-112).

¹² Giovanni VIAN, *Il modernismo a Roma tra Chiesa e cultura*, in *Storia d'Italia. Annali 15, Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła*, Torino, 2000, pp. 1103-1127; più recentemente ma senza entrare in merito alla Curia romana *Il modernismo. La Chiesa cattolica in conflitto con la modernità*, Roma 2012, laddove l'autore conclude che «si può ritenere che la crisi modernista [...] abbia vissuto un momento determinante con la condanna della "sintesi di tutte le eresie", nel 1907, e che essa si sia esaurita con il Pontificato di Pio X. Sono questi i termini nei quali mi pare pertinente parlare, in una prospettiva storiografica, della crisi sviluppatasi intorno al cosiddetto modernismo cattolico» (*ibid.*, p. 121). Ma l'autore, aggiunge una affermazione che modera un giudizio così netto e fa capire che la crisi si è protratta e – aggiungiamo noi – a tutt'oggi rimane in parte irrisolta non tanto per «l'autonomia della ricerca scientifica da ogni postulato dogmatico-religioso» quanto per la sua assolutizzazione cioè per l'aver sciolto ogni legame tra verità e scienza come affermato da papa Francesco: «Nella cultura contemporanea si tende spesso ad accettare come verità solo quella della tecnologia: è vero solo quello ciò che l'uomo riesce a misurare con la sua scienza» (lettera enciclica, *Lumen fidei*, 29 giugno 2013, n. 25). Lo stesso Vian riconosce più oltre che, dopo Pio X, Benedetto XV conferma la condanna del modernismo, mutando però le modalità disciplinari che con Papa Sarto e il suo entourage alimentavano sospetti e sanzioni ingiuste e sproporzionate.

nismo» ha prodotto anche «repressioni» eccessive e talora ingiustificate¹³, ma quali furono le vere intenzioni del Pontefice nel riformare la Curia romana? E' nell'ultimo trimestre del 1906 che il *De Curia Romana*, in discussione presso la Commissione dei consultori per la redazione del nuovo codice con i due schemi preparati da Bernardino Klumper e Giovanni Battista Sägmüller, viene rinviata ad una apposita Commissione che il S. Padre aveva in animo di nominare peculiarmente¹⁴. Nell'estate del 1907, Mons. Gaetano De Lai, elabora un progetto di riforma, «Pio X dal canto suo aveva intuito subito una tale necessità; penetrò acutamente la questione e se ne impossessò, fino a dettare Egli stesso le direttive per la soluzione»¹⁵. Possediamo un manoscritto del Pontefice dal titolo *Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane*. In esso si presentano quattro ragioni «formali» e «materiali» della riforma¹⁶. Afferma Pio X: «Non è da fare le meraviglie, che come tutte le cose umane anche le Romane Congregazioni abbiano qualche cosa, che non risponda alle necessità attuali, e sieno da qualche abuso deteriorate: Ognuno infatti s'accorge di primo tratto 1° Che alcune Congregazioni non hanno più ragione di esistere, mentre altre sono sopraccariche di lavoro; 2° Che alcuni uffici hanno un personale esuberante, altri invece deficiente; 3° Che le retribuzioni per alcuni uffici sono troppo pingui, per altri nulle o irrisorie; 4° Che le tasse sono varie, spesso arbitrarie e non sempre e in tutto ragionevoli. Questo pel materiale, ma non sono minori i difetti pel formale»¹⁷.

Riassumendo l'altro tipo di criteri, innanzitutto Pio X intende riformare le Congregazioni restituendole alla loro natura di collegi amministrativi trasferendo le competenze giudiziali contenziose alla Rota Romana che riceve così nuovo vigore; in secondo luogo vuole che siano tolte le sovrapposizioni di competenze tra le

¹³ Probabilmente non è ancora del tutto conclusa la ricerca sulla vicenda. Per una ricostruzione storica si veda Maurilio GUASCO, *Modernismo. I fatti, le idee, i personaggi*, Cinisello Balsamo (MI), 1995, il quale afferma a p. 194 «Non va poi dimenticato che quello stesso pontefice, che rischia di passare alla storia soprattutto per la repressione antimodernista e la scarsa capacità di cogliere le esigenze della ricerca scientifica, è stato anche uno dei più straordinari papi riformatori. Dopo qualche anno di pontificato, diede avvio alla riforma della curia romana, iniziando anche i lavori per la codifica del diritto canonico...»; sullo stesso tema ma con approccio teologico si può leggere l'interessante approfondimento di Alberto COZZI, *La crisi modernista. Conflitto insanabile con la modernità o trasformazione culturale del cattolicesimo?*, in *La teologia del Novecento. Momenti maggiori e questioni aperte*, Milano, 2008, pp. 3-111.

¹⁴ ASV, Fondo PCCDC, sc. 26, IIa parte, *Codificazione del Diritto Canonico (ultimo trimestre 1906)*, *Commissione dei Consultori*.

¹⁵ Giuseppe FERRETTO, *La riforma del Beato Pio X*, in *Apollinaris*, 25 (1952), p. 37.

¹⁶ Come descritto dal Ferretto che ne offre la riproduzione di alcuni fogli, il «quaderno contenente il prezioso Autografo del B. Pio X si compone di 18 fogli di cm 40x54. La prima pagina in bianco reca la scritta di pugno del Card. Gaetano De Lai: "Autografo di S. Santità Pio Papa X. Novembre 1907". Nella seconda pagina comincia subito la scrittura nitida del Beato Pontefice con una nota intitolata "Praemittenda". Nella terza pagina si inizia il "Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane" che occupa 21 facciate. Dopo una pagina in bianco, l'Autografo continua con il titolo "Vicariato di Roma" che si protrae per altre tre pagine. Seguono nove facciate in bianco» (Giuseppe FERRETTO, *La riforma del Beato Pio X*, p. 44 nota 3).

¹⁷ Giuseppe FERRETTO, *La riforma del Beato Pio X*, p. 39 con trascrizione a p. 38.

congregazioni evitando di dover scegliere quella più favorevole all'interessato¹⁸. La proposta del Pontefice non venne totalmente recepita per varie ragioni ma le istanze di fondo vennero raccolte.

Quale modello riorganizzativo ha seguito il Pontefice nella riforma della Curia Romana? Secondo Fantappiè, il Sarto avrebbe assunto «l'apparato burocratico dello Stato-nazione»¹⁹. Con questo avrebbe ammodernato una istituzione la cui struttura organizzativa risalente a Pio V si era sviluppata in modo poco organico lungo gli ultimi secoli. Certamente la sua proposta era caratterizzata da una grande attenzione pratica alla organizzazione della Curia romana e ad una impronta di carattere pastorale con istituzioni che fossero capaci di rispondere alle necessità dei fedeli in tempi ragionevoli e secondo un'equa ripartizione dei costi.

II. LA RIFORMA DEL VICARIATO DELL'URBE

Studiando il materiale del «Fondo della Pontificia Commissione per la redazione del Codice» presso l'Archivio Segreto Vaticano e quello del «Fondo Ogetti» della Pontificia Università Gregoriana, un ricercatore ha potuto mettere in luce un aspetto che nessuno finora aveva segnalato. Nella formazione del primo codice della Chiesa il titolo *De Curia dioecesana* è apparso a stadio avanzato dei lavori e precisamente dopo che furono inviate le bozze del I e II libro del Codice ai vescovi, abati e superiori dei religiosi, il 20 marzo 1912²⁰. Predetto ricercatore in quattro pagine esplicita il seguente tema: quale influsso ebbe la cost. ap. *Sapienti consilio*, con la quale Papa Pio X fece la riforma della Curia romana nel 1908, sulla formazione del titolo *De Curia dioecesana*?

La domanda era d'obbligo per il fatto che alcuni autori ritengono che la riforma della Curia Romana attuata da Papa Pio X deve essere compresa anche quale risultato delle chiarificazioni che l'opera di codificazione apportavano alla legislazione canonica. Sintetizzando Fantappiè, Fregonese afferma che criterio guida per la riorganizzazione della Curia in undici Congregazioni, tre Tribunali e cinque Uffici, e l'attribuzione delle relative competenze, sia declinabile nei seguenti punti: «evitare ogni confusione tra giurisdizione laica ed ecclesiastica; distinguere precisamente la giurisdizione di tipo amministrativo da quella giudiziaria, assegnando fondamentale la prima alle Congregazioni e la seconda ai Tribunali, mentre precedentemente entrambe erano assegnate alle Congregazioni; tenere, infine, in considerazione la separazione tra foro interno e foro esterno»²¹.

¹⁸ Giorgio FELICIANI, *Pio X e il riordinamento del governo centrale della Chiesa*, in *L'eredità giuridica di San Pio X*, Venezia, 2006, p. 274.

¹⁹ Carlo FANTAPPIÈ, «Modernità» e «antimodernità» di Pio X, in *Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X*, volume di prossima pubblicazione.

²⁰ Daniele FREGONESE, «*De Curia dioecesana*». *Nozione e formazione dei canoni nel primo processo di codificazione latina*, Venezia, 2012/2013 [tesi non pubblicata].

²¹ *Ibid.*, pp. 126-127.

Ma la riforma della Curia Romana aprì la strada ad altre riforme. Infatti, recependo alcune istanze del modello organizzativo degli Stati moderni, come segnala Feliciani²², con la distinzione tra organi di governo che esercitano funzioni amministrative e quelli che esercitano funzioni giudiziali, fu possibile un riordino pure della Curia della Diocesi di Roma che Pio X realizzò con la cost. ap. *Etsi nos* del 1° gennaio 1912²³. Ed è su questa «piccola riforma» che forse si è poco indagato non considerandola alla stregua di altre riforme. Lo stesso Fantappiè quanto tratta del «Jus pianum» – che ha avuto la funzione di anticipare la normativa codiciale – alla maniera con cui l'attività legislativa di Papa Paolo VI ha attuato la riforma dell'ultimo Concilio, preparando e accompagnando il lavoro del Codice di diritto canonico vigente – non richiama la riforma del Vicariato dell'Urbe quale modello e spinta alla formazione dei canoni sulla curia diocesana del Codice²⁴.

Nel precitato convegno *L'eredità giuridica di Pio X*, il prof. Arrieta ha illustrato la costituzione del Vicariato dell'Urbe voluta da Pio X. Egli afferma: «Pur essendo un legato che potrebbe dirsi “secondario”, in termini comparativi, rappresenta nondimeno una iniziativa di singolare rilievo e valore esemplare, considerando soprattutto i precedenti organizzativi e il momento giuridico in cui venne realizzata»²⁵.

Prima della riforma piana l'organizzazione del governo pastorale della diocesi di Roma si esplicava con due riferimenti istituzionali: l'ufficio del Cardinale Vicario e la Congregazione della Visita apostolica che «gravitava nell'ambito della Curia Romana»²⁶. Intorno all'ufficio del Vicario generale di Roma – istituto consolidatosi dal XIII secolo in poi passando da occasionale a perpetuo e ottenendo la dignità cardinalizia dal 1558 – si erano creati altri uffici. Ad esempio il Vicegerente, il Luogotenente, i Segretari e gli Auditori, i quali esplicavano le facoltà concesse dal Papa al Cardinale Vicario. Questo era un settore che raccoglieva uffici che noi oggi chiameremmo «diocesani». Ma alcune competenze si estendevano anche al di fuori del territorio della Diocesi e dovevano integrarsi con le competenze della Congregazione della Visita apostolica. Questa ultima esercitava una organizzazione parallela ma nell'ambito della Curia Romana. Nata nel 1592 come Commissione di cardinali e vescovi quale ausilio al Vescovo di Roma per la visita pastorale alla diocesi secondo le prescrizioni del Concilio di Trento, divenne Congregazione allargando le sue competenze avocando a sé una serie di cause che emergevano nel corso della visita. All'epoca di Pio X la Congregazione aveva compiti di vigilanza sulle chiese e gli oratori, sui legati pii e sulle cappellanie. «La situazione del governo pastorale della diocesi di Roma che Pio X trovò quando salì al soglio pontificio», conclude Arrieta,

²² Giorgio FELICIANI, *Pio X e il riordinamento del governo centrale della Chiesa*, pp. 279-280.

²³ *Acta Apostolicae Sedis*, 4 (1912), pp. 6-21.

²⁴ Si veda Carlo FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, pp. 682-689.

²⁵ Juan Ignacio ARRIETA, *Pio X e la costituzione del Vicariato dell'Urbe*, in *L'eredità giuridica di San Pio X*, Venezia, 2006, p. 283.

²⁶ *Ibidem*.

era «un'organizzazione complessa e frazionata, con elementi di coordinamento formalmente ridotti alla sola presenza del Cardinale Vicario nella Congregazione per la Visita Apostolica»²⁷.

La necessità di riorganizzare gli uffici di governo della Diocesi di Roma era a tal punto avvertita che il Segretario del Vicariato, Mons. Francesco Faberj²⁸, nominato a tale incarico nel novembre 1904, preparò per la fine dell'anno successivo un progetto di riforma del Vicariato di Roma che però venne accantonato per motivi storico contingenti²⁹. Si noti che Mons. Francesco Faberj fu incaricato, proprio nella sua qualità di Segretario del Vicariato di Roma (Vicario era il card. Pietro Respighi), di portare a piena realizzazione la riforma e il riordino delle parrocchie³⁰ e verificare le disposizioni date dal Papa circa i preti che per ragioni futili si erano rifugiati a Roma lasciando la Diocesi di origine. Il Papa «trovò molti disordini nel clero, perché tanti sacerdoti risiedevano a Roma senza ufficio o Beneficio e senza titolo per starvi stabilmente»³¹. Mons. Faberj incontrò numerose resistenze all'attuazione della riforma. Ma aveva dalla sua parte il Papa che lo animava a continuare il servizio secondo questa prospettiva.

Infatti le resistenze non impedirono al Pontefice di procedere nell'opera di riforma della sua curia diocesana e decise di mettere nero su bianco. Conosciamo un testo autografo del Pontefice, privo di data ma collocabile tra la fine del 1907 e l'inizio del 1908, probabilmente contemporaneo all'autografo nel quale Pio X palesava le sue idee di riforma della Curia Romana. I tre fogli manoscritti sono stati pubblicati da Giuseppe Ferretto nel volume che ripercorre la vicenda della *Sapienti consilio*³². Il Papa titola i tre fogli: «Vicariato di Roma».

La frase iniziale è molto chiara: «Il Cardinale Vicario ha tutta la giurisdizione ordinaria pel governo della Diocesi di Roma, tolta ogni esenzione che non sia stabilità dal Diritto comune, e colla avvertenza che il protettorato degli Eminentissimi

²⁷ *Ibid.*, p. 285 che riprende V. CASELLI, *Il Vicariato di Roma. Note storico-giuridiche*, Roma, 1957; Ambrogio M. BRAMBILLA, *L'origine e il primo sviluppo storico-giuridico dell'ufficio del Cardinale Vicario*, in *Rivista Diocesana di Roma*, 3 (1962), pp. 489ss; Nicola DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenta storico-giuridica*, Roma, 1990.

²⁸ Gianpaolo ROMANATO, *Pio X. La vita di Papa Sarto*, Milano, 1992, pp. 264-265.

²⁹ «Secondo il Caselli, questo progetto venne poi accantonato, principalmente per ragioni logistiche, e più concretamente a causa dell'opposizione dell'allora Cardinale Vicario circa il luogo dove si prevedeva poter insediare gli uffici amministrativi della nuova Curia» (Juan Ignacio ARRIETA, *Pio X e la costituzione del Vicariato dell'Urbe*, p. 287).

³⁰ Gianpaolo ROMANATO, *Pio X. La vita di Papa Sarto*, p. 258; l'a. riporta la deposizione del Faberj.

³¹ Giuseppe PESCHINI, *Testimonianza*, in *Positio. Summarium*, 1949, p. 145.

³² Giuseppe FERRETTO, *La riforma del B. Pio X*, in *Romana Curia a Beato Pio X Sapienti Consilio reformata*, Roma [1951], pp. 82-84. L'autore commenta il progetto di riforma solo su un aspetto: «Su un punto in particolare ci piace di richiamare l'attenzione dei lettori ed è precisamente quanto riguarda la 5a Sezione della Segreteria del Vicariato. Essa s'intitola "Azione cattolica" e la sua competenza è così dichiarata. "Oltre le opere di pietà e di carità appartengono a questa Sezione tutte le associazioni ed i circoli cattolici"; il che vuol dire che Pio X, vero precursore dei tempi, già nel 1907 aveva riconosciuto la necessità di intitolare all'Azione cattolica un vero e proprio Ufficio nella Sua Curia Vescovile, dando in tal modo a tutte le diocesi un luminoso esempio» (79).

Cardinali non importa giurisdizione»³³. Da queste parole si coglie l'intento di Pio X: conferire all'ufficio del Vicario competenze e funzioni assicurate in forma stabile con il solo limite delle riserve che venivano determinate dal superiore e quindi senza interferenze. L'autografo continua con la descrizione della figura ausiliare nel governo del Vicario, chiamata del Vicegerente, le due entità al di sotto questo ultimo e cioè la Cancelleria e la Segreteria. La Segreteria, si articolava in cinque sezioni: il clero, i monasteri e le case religiose, il culto, le scuole e l'Azione cattolica.

Pensare che le mansioni del Vicario generale fossero date con il «conferimento di “tutta la potestà ordinaria necessaria per realizzare i compiti assegnati all'ufficio”, col solo limite delle esplicite riserve stabilite dal superiore – spiega Arrieta – risultava innovativo ed è ben significativo di come concepiva Pio X la posizione giuridica del suo Vicario nei confronti anche delle giurisdizioni preesistenti nell'ambito della diocesi romana. Di fatto, però, l'idea non passerà poi né alla cost. ap. *Etsi Nos*, né al *Codex iuris canonici* del 1917; la ritroveremo, invece, nel can. 381 §1 del Codice del 1983, in un contesto teologico e giuridico progredito, e in riferimento al rapporto tra vescovo e Sede apostolica»³⁴.

Il Vicariato di Roma venne costituito mediante la costituzione *Etsi nos* del 1° gennaio 1912. In esso introdusse la «Congregazione per la visita apostolica», scomparsa con la riforma della Curia Romana venne legata alla nuova entità intesa in senso unitario come era nelle intenzioni del Papa. Oltre a questa novità venne inclusa la funzione giudiziaria e della gestione patrimoniale (quest'ultima era in capo al Governatorato). Vi fu pure un riordino delle cariche interne al vicariato tra le quali spicca la cancellazione della carica del Vicegerente che sembra sia avvenuta per lo più per motivi contingenti.

Anche in questo caso la riforma voluta da Papa Pio X proveniva dall'esigenza di offrire un servizio adeguato alla cura delle anime, con figure stabili e competenze chiaramente definite per i vari uffici. L'attenzione alla dimensione pratica della riforma, informata a principi giuridici solidi nella distribuzione delle potestà, è il peculiare apporto offerto dal Pontefice al processo di ammodernamento delle strutture ecclesiali.

III. LA RIFORMA DEL DIRITTO CANONICO

Va riconosciuto che la più importante delle riforme introdotte dal Pontificato piano fu l'avvio fino all'imminente completamento del processo di codificazione di tutto il diritto canonico. Lo esplicita la Prefazione al Codice promulgato nel 1917: «Mentre poi il Codice veniva rielaborato da un lavoro indefesso, si verificarono gravissimi avvenimenti: scoppiò cioè questa terribile guerra, nella quale è coinvolta quasi tutta l'Europa, e, nel dolore e nello sgomento dell'intero Orbe cattolico, concluse

³³ Giuseppe FERRETTO, *La riforma del B. Pio X*, in *Romana Curia*, p. 82.

³⁴ Juan Ignacio ARRIETA, *Pio X e la costituzione del Vicariato dell'Urbe*, pp. 288-289.

la sua santissima vita il Sommo Pontefice Pio X, *vero autore e ispiratore della grande opera di redazione del Codice*»³⁵.

Se all'opera di codificazione contribuirono canonisti di grande rilievo come Gasparri e Ojetti, non vi è dubbio che fu l'autorità e la determinazione del Papa ad essere determinanti nella fase iniziale di elaborazione del Codice³⁶.

Si desume da una nota manoscritta molto indicativa della mente del Pontefice che «1°. ci vuole una codificazione che renda paghi i voti dell'Episcopato. Attenzione l'Episcopato ha chiesto la codificazione di tutte le leggi disciplinari della Chiesa in un solo corpo [...]. 2°. Lo scopo per cui si lamenta è duplice: a) facilitare lo studio del diritto canonico. b) renderne più agevole l'applicazione nelle Curie ecclesiastiche. [...] questo semplice scopo non si otterrebbe, se non si facesse un unico Codice»³⁷.

Ma anche nelle fasi successive, quando il lavoro era coordinato dal noto Pietro Gasparri, il Papa seguiva personalmente i lavori. Come avrebbe affermato Merry del Val, nel 1944 : «[...] il pontefice è intervenuto direttamente nel merito dei lavori, particolarmente nei momenti di maggiore difficoltà e allo scopo di sbloccare l'avanzamento dell'opera, come nel caso dei contrasti emersi tra gli orientamenti e i *postulata* dell'episcopato mondiale e le opinioni dei consultori romani»³⁸.

Fu lui a volere il coinvolgimento di tutto l'episcopato sia nella fase di individuazione degli argomenti e della sistematica della nuova collezione³⁹, sia nella valutazione dei nuovi canoni elaborati dai consultori.

Della prima consultazione venne incaricato Padre Bernardino Klumper dei frati minori a redigere una raccolta di tutte le proposte ordinate secondo l'*Index materiaram*. La sintesi di Klumper venne stampata nel 1905 in un volume di 283 pagine dal titolo *Postulata Episcoporum in ordinem digesta*⁴⁰ e nel 1908 venne distribuito

³⁵ *Praefatio al Codex iuris canonici*, Romae, 1917, XXXVII.

³⁶ Si veda l'importante ricostruzione storica sulla scelta codificatoria in Carlo FANTAPPIÈ, *Gl'inizi della codificazione pio-benedettina alla luce di nuovi documenti*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 113 (2002), pp. 19-20, ripreso da Giuliano BRUGNOTTO, *Collezioni canoniche: brani scelti. IV. Il Codex Iuris Canonici (1917)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 17 (2004), pp. 314-331.

³⁷ Nel frontespizio del fascicolo che riproduce a stampa la Relazione con la quale si presenta la bozza del motu proprio *Arduum sane munus*, del febbraio 1904, si trova un'annotazione manoscritta che recita «con acclusa Mente autografa di San Pio X». Appena sotto si trova un'ulteriore annotazione manoscritta di diversa calligrafia che precisa «non est autograpum S. Pii X sed consilium [?] cardinalis» (SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, *Codificazione del diritto canonico*, in ASV, Fondo PCCDC, busta 1, dopo la pag. 31).

³⁸ Testo ripreso da Carlo FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*. II, p. 683.

³⁹ «IV. Volumus autem universum episcopatum, iuxta normas opportune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque concurrere» (PIO X, motu proprio *Arduum sane munus*, 19 marzo 1904, in *Acta Sanctae Sedis*, 36 [1903-1904], p. 551).

⁴⁰ *Postulata Episcoporum in ordinem digesta a R.mo P. Bernardino Klumper OFM consultore*, Typis Vaticanis 1905, in ASV, Fondo PCCDC, b. 4.

l'*Appendix ad Postulata Episcoporum* in un volume di 68 pagine⁴¹ con le proposte dei vescovi giunte in ritardo.

La seconda consultazione venne fatta sulle bozze dei libri del codice. Con lettera del Gasparri del 20 marzo 1912 vennero inviate le bozze del libro I *Normae generales* e del libro II *De personis*. Il 1° aprile dell'anno successivo venne inviata la bozza del libro III *De rebus*. Il 1° luglio dello stesso anno Gasparri fece pervenire all'Episcopato la bozza del libro IV *De delictis et poenis*, e finalmente il 15 novembre 1914 il libro V *De iudiciis ecclesiasticis*⁴². Le osservazioni dei vescovi vennero raccolte secondo il numero dei canoni⁴³ e stampate⁴⁴.

Ma possiamo condividere quanto ha scritto con ampia documentazione il prof. Fantappiè sui contenuti della riforma piana approdati nel codice⁴⁵. Benché non sia possibile tracciare un quadro esaustivo dell'apporto di Papa Sarto alla codificazione⁴⁶ non vi è dubbio che molti atti normativi con i quali il Papa ha realizzato la riorganizzazione pastorale della chiesa anche riordinando il governo centrale (riforma del conclave, della Curia Romana e del Vicariato dell'Urbe) abbiano costituito il riferimento fondamentale per l'elaborazione dei canoni. Lo attestano le numerose fonti del *jus pianum* riportate in calce ai canoni del Codice 1917. Non va dimenticato, poi, che con la riforma della Curia Romana, dal 1908 l'attività codificatrice si raccordò pienamente con l'attività dei dicasteri fino al punto che la commissione pontificia per la codificazione demandò agli organi della Curia le questioni più complesse affinché individuassero una soluzione.

CONCLUSIONE

Per rispondere alla domanda che ha aperto il nostro breve percorso – esiste una cifra sintetica interpretativa della riforma attuata da Pio X? – possiamo dire che anche dal punto di vista giuridico gli studi hanno spesso contrapposto il pontificato tra

⁴¹ *Appendix ad Postulata Episcoporum. Votum R.P. Bernardini Klumper O.F.M.*, Romae, Typis Vaticanis 1908, in ASV, Fondo PCCDC, b. 6.

⁴² Le lettere sono rinvenibili in ASV, Fondo PCCDC, b. 1.

⁴³ Il lavoro sarebbe terminato tra il novembre e dicembre 1915 (*Il libro «De processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, I, a cura di Joaquín LLOBELL, Enrique DE LEÓN, Jesús NAVARRETE, Milano, 1999, p. 83 nota 68).

⁴⁴ Per il primo e secondo libro del Codice si possono leggere le *Animadversiones Episcoporum* in un *Riassunto delle osservazioni dei Vescovi e Superiori Regolari al Lib. I e II del Codice* e un'ultima raccolta di osservazioni pervenute in ritardo dal titolo *Observationes Episcoporum et Superiorum Regularium in Lib. I e II Codicis*; questo materiale si può reperire solo nel Fondo Ogetti dell'Archivio della Pontificia Università Gregoriana rispettivamente ai n. 2033 II e 2033 V.

⁴⁵ Si veda Carlo FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, pp. 682-689.

⁴⁶ Come affermato dallo stesso Fantappiè: «Tutti questi elementi stanno ad indicare, nonostante le lacune e le incertezze della ricostruzione documentaria, il grande rilievo giocato da papa Sarto in ogni fase e sui diversi piani (ideativo, organizzativo e legislativo) della formazione del codice canonico» (Carlo FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, p. 689).

modernismo e *antimodernismo* generando una interpretazione fuorviante del pontificato e della figura di Papa Pio X connotata di tradizionalismo. È molto condivisibile quanto affermato da Fantappiè: una valutazione storica più attenta del pontificato lo colloca all'interno della dialettica di *modernità* e *antimodernità*. All'interno della Chiesa Papa Sarto realizza una riforma a tutto campo, animato da un forte impulso pastorale e assumendo l'apparato burocratico dello Stato-nazione: è una riforma caratterizzata dalla *modernità*⁴⁷. Tuttavia il progetto deve fare i conti con l'insorgere del «modernismo» percepito come una minaccia al patrimonio dottrinale della Chiesa. Perciò gli stessi strumenti di «modernità» adottati per la riforma pastorale, istituzionale e giuridica, vengono posti a servizio della «difesa» della «dottrina» introducendo modalità di azione che mancano delle caratteristiche proprie della chiesa quali obbedienza spirituale (molto lontana dalla disciplina repressiva) e di servizio autorevole in senso evangelico (ben diverso dal potere coercitivo). Su queste ultime prevale l'*antimodernità* con l'apparato burocratico ben organizzato a livello centrale; sulla concezione teologica e spirituale della Chiesa prevale nella prassi una visione ecclesiologicala desunta dal modello *societas perfecta* che ha per modello lo Stato con la sua «sovranità» e il suo «potere coercitivo».

Il rapporto tra «modernità» e «antimodernità», nel pontificato di Pio X, deve essere letto nel suo contesto storico e culturale quale *complexio oppositorum*. Si potrà così concludere che *modernità* e *antimodernità* in Pio X non sono due termini «concettualmente isolabili» bensì «strutturalmente dialettici». Lo spiega con chiarezza Fantappiè: «Pio X cavalca la modernità istituzionale e giuridica dello Stato-nazione e non esita minimamente ad impiegare, nella definizione del suo “contro-progetto”, le metodiche e gli strumenti che esso aveva prodotto. Paradossalmente questa assunzione è per certi aspetti così spregiudicata che egli non soppesa (o non era in grado di valutare) i controeffetti di tale opzione. Penso alle conseguenze della centralizzazione romana, della codificazione canonica, della burocratizzazione del clero. Anche l'altra faccia delle riforme piane dopo la *Pascendi* ossia la normalizzazione della vita ecclesiastica (con tutti i meccanismi anche polizieschi impiegati) rappresenta un risvolto della modernità statale applicata alla Chiesa»⁴⁸.

Alla luce di tale prospettiva sembra necessario continuare la ricerca sull'apporto giuridico di Giuseppe Sarto – Pio X per comprendere, specialmente riordinando e rileggendo il materiale di archivio sulla prima codificazione canonica (ancora disperso in vari archivi), quale sia il suo apporto effettivo all'opera codiciale non soltanto sulla scelta dello «strumento codice» ma più ampiamente sul contenuto normativo nei più svariati ambiti della vita ecclesiale, specialmente quelli che hanno un riflesso sulla pratica pastorale.

⁴⁷ Come dimostra il recente studio di Carlo FANTAPPIÈ, «*Modernità*» e «*antimodernità*» di Pio X, di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno *Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X*.

⁴⁸ Carlo FANTAPPIÈ, «*Modernità*» e «*antimodernità*» di Pio X.